

nella finanziaria siano state rappresentate tutte le esigenze rispetto alle missioni che attualmente abbiamo *in itinere*. Speriamo di non doverne intraprendere altre rispetto a vicende drammatiche o tragiche che si sviluppano in tante parti del mondo. Riteniamo così di avviare, con l'inizio del nuovo anno, una condizione di normalità che ci consenta di verificare una puntualità nel rispetto degli impegni che assumiamo in sede internazionale e la piena possibilità del paese di corrispondere adeguatamente alle esigenze delle proprie truppe.

Credo che il provvedimento per il quale chiediamo la votazione e l'approvazione in Parlamento ci renda garanti di quanto stiamo esprimendo in questa fase. Certo, sia nei Balcani sia oggi a Timor, abbiamo visto le condizioni di ambiente e di impiego del nostro personale, soprattutto nella fase di insediamento (nella vicenda kosovara, la Commissione, che ha avuto modo di visitare quelle zone e le nostre truppe, sa perfettamente quanti disagi, quante avverse condizioni ambientali e di ostilità, che preesistevano, si sono dovute superare), ma si conoscono anche i grandi processi di adattamento che siamo riusciti a realizzare con il concorso e la determinazione che i provvedimenti della Camera e del Senato hanno saputo, in qualche modo, suggerire, attraverso adempimenti normativi. Si conosce anche quanto il sistema della difesa ha posto in essere per consentire ai nostri militari di vivere quella esperienza nelle condizioni più accettabili possibili rispetto al contesto nel quale le forze si misuravano.

Abbiamo dato assicurazioni alle Commissioni, e vorrei darle anche in questa sede, sugli interventi che si sono realizzati per consentire ai nostri militari di vivere, anche ambientalmente, una condizione migliore rispetto a quella che abbiamo trovato nel momento in cui le truppe sono entrate in Kosovo e oggi sono approdate a Timor Est, e vivono quella esperienza. È peraltro un'esperienza nell'ambito della quale si registra un dato di grande novità ed anche un grande impegno. Per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, a

volte ridotte e preoccupanti, ricordo che fra i vari compiti della missione a Timor Est vi è anche quello di creare strutture sanitarie in concorso con altre forze dell'ONU, l'Australia *in primis* in quanto paese capofila dell'operazione, al fine di portare sollievo alla popolazione ed anche di creare condizioni di migliore sicurezza per le nostre truppe.

Nel ringraziare quanti sono intervenuti nella discussione, prima in Commissione ed oggi in aula, apportando ulteriori contributi aggiuntivi per il miglioramento del quadro normativo complessivo relativo alle missioni all'estero, sottolineo che abbiamo assunto l'impegno di verificare il quadro generale di riferimento all'interno del quale collocare (come veniva opportunamente ricordato dall'onorevole Lavagnini) un meccanismo più articolato di presenza nelle missioni all'estero del nostro paese. Riteniamo che dai contributi offerti possano derivare miglioramenti sostanziali, sia rispetto ai percorsi normativi che abbiamo posto in essere, sia soprattutto rispetto alle previsioni che avanziamo per il nuovo anno.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Gasperoni ed altri: Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (1551-B) e delle abbinare proposte di legge: Garra ed altri; Pittella e Ricci (3651-4129-4293) (ore 13,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Gasperoni ed altri: Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Garra ed altri; Pittella e Ricci.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 1551-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 50 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 37 minuti;

Forza Italia: 35 minuti;

Alleanza nazionale: 34 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Comunista: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 7 minuti; Verdi: 6 minuti; Rinnovo italiano: 6 minuti; CCD: 5 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 5 minuti; Socialisti democratici italiani: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; CDU: 2 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 1551-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Cerulli Irelli.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, a nome del relatore, rinvio al testo scritto della relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, signor sottosegretario Vigneri, colleghi, come tutti i ping pong, anche quello tra Camera e Senato dei testi legislativi talvolta presenta degli inconvenienti, perché, da una parte, gli spettatori rischiano il torcicollo a forza di vedere la palla che si sposta di continuo da una Camera all'altra e, dall'altra, i protagonisti perdono talora di lucidità e sfornano « parti » normativi che non sono, per usare un eufemismo, estremamente accattivanti. È per l'appunto questo il caso di specie.

Nella sua stringata relazione scritta, l'onorevole Lapo Pistelli ricorda che la proposta in esame nasceva con l'intenzione di mitigare (sottolineo il verbo « mitigare ») le condizioni previste per l'applicazione della sanzione dell'ineleggibilità, eliminando i casi di condanne a pene lievi quali le pene non detentive, o la reclusione fino a sei mesi. Siccome questa proposta di legge ha per titolo « Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni », cerchiamo di capire dove essa vada ad incidere.

Debbo ricordare, come egregiamente fa il dossier del servizio studi della Camera dei deputati, che il problema dell'infiltrazione da parte di elementi della criminalità organizzata negli organismi elettivi

degli enti locali è stato affrontato negli ultimi anni da vari provvedimenti legislativi. Da una parte, possiamo citare l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme sull'ordinamento delle autonomie locali, dall'altra la legge 19 marzo 1990, n. 55 — ed è il nostro caso — contenente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Essa prevede, appunto, l'ineleggibilità a cariche pubbliche negli enti locali o la sospensione, qualora vi sia una sentenza di condanna successiva all'elezione del sindaco, del presidente della provincia e così via.

Riprendendo quanto affermato dal relatore Pistelli, si è avuto un ping-pong: il provvedimento nasce come proposta di legge alla Camera dei deputati, la quale doverosamente ha modificato il testo originario anche perché, nel frattempo, è intervenuta la sentenza n. 141 del 1996 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte delle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 55 del 1990. Per un certo verso, quindi, alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono pienamente spiegabili. Tuttavia, il Senato non ha voluto essere da meno e ci ha messo del suo.

Data l'ora tarda, se vogliamo riassumere in poche parole qual è la morale della favola, possiamo dire che si è aggiunto lassismo a lassismo. Se, per un verso, la Camera dei deputati ha fatto il medico pietoso per la parte che non riguarda la sentenza della Corte costituzionale — in quel caso l'intervento era doveroso — per un altro verso, il Senato ha adottato la ricetta del dottor Spock, che, banalizzando, è la seguente: se un ragazzo prende quattro in latino, i genitori devono regalargli un motorino, se non addirittura un'automobile, altrimenti si demotiva e diventa un frustrato. Il dottor Spock, però, negli ultimi anni della sua vita, si è pentito delle sue ricette lassiste, mentre, a quanto pare, il Senato no. Infatti, ha introdotto tutta una serie di misure — come nessuno meglio del sotto-

segretario Vigneri sa — sulle quali addirittura il relatore di maggioranza, l'onorevole Pistelli, che fa parte del gruppo dei Popolari e democratici, avanza alcune riserve nella sua relazione. Pertanto, la Commissione affari costituzionali non ha accolto le considerazioni e le osservazioni inserite nel parere della Commissione giustizia.

A questo punto, detto del torcicollo iniziale per gli spettatori, devo aggiungere qualche parola sulla mancanza di lucidità degli attori, dei protagonisti, perché il provvedimento in esame è poco chiaro in alcune sue parti.

L'onorevole Pistelli ricorda che «la Camera ha ristretto l'applicazione della sanzione dell'ineleggibilità ai soli casi di sentenza definitiva;» — e fin qui siamo nell'ambito della pronuncia della Corte costituzionale — «ha abrogato la lettera *e)*» — sempre della legge del 1990 — «la quale disponeva l'ineleggibilità per coloro che fossero sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità qualora fosse stato disposto il giudizio; ha infine equiparato a condanna le sentenze di patteggiamento, almeno ai fini della sanzione in questione».

Mi fermo soltanto su quest'ultimo punto per osservare che qui invece si alterna una serie di docce calde e fredde, tipiche ricette di una volta applicate ai pazzi, e si passa dal lassismo al rigore estremo. Abbiamo tutti letto sui giornali nelle ultime settimane che si discute tra i giuristi se le sentenze di patteggiamento comportino la sanzione della sospensione dalla carica o comunque dell'ineleggibilità.

A questo punto, signor Presidente, vorrei aggiungere poche cose.

PRESIDENTE. Mi scusi, se la interrompo, onorevole Armaroli. Poiché lei è un cultore di questa materia, vorrei precisare che non si discute tanto sul patteggiamento in primo grado; il problema è più delicato e controverso sul patteggiamento in secondo grado ed eventualmente avanti al giudice di legittimità.

PAOLO ARMAROLI. Grazie, Signor Presidente.

La lucidità legislativa in questo provvedimento è carente sotto vari punti di vista. Mi limito per brevità, ad un solo caso. All'articolo 1, comma 4-*bis*, si dice che la sospensione dalla carica cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Non si sa se questi diciotto mesi decorrano, come è forse da ritenere, dalla sentenza di condanna, ma si potrebbe anche ipotizzare dalla data di entrata in vigore della legge, sebbene questa disposizione non rientri tra quelle transitorie e quindi la cosa dovrebbe essere specificata in modo migliore.

Pongo un problema non elegante perché i casi personali possono essere sempre antipatici. Nel nostro bel paese si è verificato un caso più unico che raro e riguarda Albenga. Ne parlo perché la notizia è stata pubblicata negli ultimi anni da tutti i giornali. In data 30 novembre 1997 il signor Angelo Viveri, sindaco uscente ricandidato della lista civica « Alternativa democratica », viene rieletto sindaco di Albenga con il 54 per cento dei voti. Tuttavia, il signor Viveri era stato sospeso dalla carica di sindaco già il 27 novembre 1997, data in cui il tribunale di Savona lo aveva condannato per il reato di peculato (sentenza appellata con il dibattimento fissato dalla corte di appello di Genova nel giugno 1999) e rinviato — sottolineo questo rinvio — per impedimento del difensore di Viveri all'udienza del 2 dicembre 1999 (quindi fra pochi giorni). Il prefetto di Savona, sempre applicando l'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55 del 1990, prendeva nuovamente atto che il sindaco rimaneva sospeso e conseguentemente nominava il commissario prefettizio con i poteri spettanti al sindaco e alla giunta. Il signor Viveri ricorreva al TAR della Liguria e al Consiglio di Stato, ma entrambi questi organismi respingevano le istanze di sospensione e con le successive sentenze dichiaravano la legittimità degli atti posti in essere.

In particolare, il Consiglio di Stato ha incidentalmente dichiarato la nullità dell'elezione a sindaco, nel senso che il provvedimento di proclamazione o di no-

mina non produce effetti, mentre ha ribadito la non acquisizione della qualità di sindaco da parte del signor Viveri.

Alla data odierna, sono fissate, a carico del signor Viveri, le seguenti scadenze: il 2 dicembre prossimo la corte d'appello di Genova, I sezione penale, terrà la seconda udienza del dibattimento d'appello per il reato di peculato; il 17 dicembre prossimo, il tribunale di Savona terrà udienza sul ricorso elettorale per dichiarazione di incompatibilità per lite pendente con il comune di Albenga.

Signor sottosegretario, mi chiedo se questo sia un caso più unico che raro. Se non è unico, sicuramente è raro nella sua atipicità. Voglio fare la seguente considerazione: se è stato fissato un periodo di tempo di diciotto mesi (ammesso che il *dies a quo* sia il giorno della sentenza di condanna), in un paese che si proclama culla del diritto, ciò dovrebbe servire a giungere ad una sentenza definitiva e, quindi, a sciogliere il limbo della provvisorietà e ad accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se un cittadino della Repubblica italiana sia innocente o colpevole.

Conosciamo la lentezza delle procedure nel nostro paese: vi è ancora qualche amministratore che si trova nel limbo, in quanto è stata emessa una sentenza di primo grado, ma non ancora una sentenza definitiva. Non voglio generalizzare, ma questo caso — vista la sua atipicità — è di esempio. Voglio ricordare, tra l'altro, che il Senato ha reintrodotto il reato di peculato fra le ipotesi di sospensione; quindi, si tratta di un caso che si attaglia a quello che ho appena succintamente descritto. Mi domando, dunque, se i pubblici amministratori non debbano essere, come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

(Replica del Governo — A.C. 1551-B)

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Cerulli Irelli, relatore in sostituzione dell'onorevole Pistelli, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei fare alcune brevi osservazioni.

Il collega Armaroli ha basato il suo intervento sulla considerazione che il testo modificato dal Senato avrebbe un'impronta — a suo dire — lassista, pur avendo affermato che in esso sono presenti « docce fredde » e « docce calde ». Faccio presente che il Senato ha reintrodotta la rilevanza del reato di peculato, che era venuto meno nel testo della Camera; ha reintrodotta, altresì, la rilevanza della misura di prevenzione, sia ai fini della ineleggibilità e incandidabilità, sia ai fini della sospensione; inoltre, ha equiparato il patteggiamento a condanna, non solo agli effetti della ineleggibilità, ma anche — come osserva giustamente il dossier predisposto dagli uffici della Camera — ai fini della sospensione che, nel testo approvato dalla Camera, sarebbe rimasta esclusa.

Effettivamente, il Senato ha introdotto il limite di durata della sospensione; al riguardo, debbo rilevare che il Governo, in sede di discussione al Senato, ha sollevato molti dubbi ed ha, tra l'altro, richiesto, in via subordinata, una durata maggiore di quella dei diciotto mesi. L'esecutivo, comunque, si è inchinato alla volontà del Senato, condivisa sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, a porre un limite alla possibile sospensione. Naturalmente, questo limite ha motivazioni molto serie e dovrebbe funzionare da stimolo nei confronti dei giudici per accelerare i processi che incidono sul mantenimento o meno in carica degli amministratori eletti. Ha infine stralciato le norme sulla responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione — stralciato, non soppresso — perché contemporaneamente il Senato

stava esaminando la disciplina anticorruzione e quindi era parso che questa parte del testo in esame fosse da affrontare in altra sede. È solo questa la ragione, non c'erano dissensi nel merito.

Conclusivamente, quindi, Presidente, il Governo ritiene che l'approfondito esame svolto dal Senato su tali questioni ed anche la dimensione del consenso che sul testo si era raggiunto al Senato consiglino la Camera di approvare il testo oggi in esame nella sua versione attuale, anche se la materia potrà certamente avere in futuro ulteriori perfezionamenti.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 22 novembre 1999, alle 15:

1. — Discussione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse sull'attività svolta (Doc. XXIII, n. 35).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999 (6329).

— *Relatore:* Vannoni.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 3897 — Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 (*Approvato dal Senato*) (6227).

— *Relatore:* Amoruso.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa

nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996 (4183).

— *Relatore*: Rivolta.

S. 3834 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6102).

— *Relatore*: Rivolta.

S. 3869 — Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale — IMO —, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6105).

— *Relatore*: Leccese.

S. 2927 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (4773).

Relatore: Giovanni Bianchi.

La seduta termina alle 13,25.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 18 novembre 1999, a pagina 51, seconda colonna, alla riga ventinovesima e alla riga trentacinquesima, il nome « Marina » si intende sostituito con « Marisa ».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 16,10.